

Ecco “il piano del consumatore” per chi ha troppi debiti

Cosa può fare chi è sommerso dai debiti e non riesce più a far fronte a tutti i pagamenti?

Quando mutuo, spese condominiali, leasing per l'acquisto di un'auto, crediti al consumo, carte revolving, fidi di cassa e altre spese hanno ormai raggiunto un ammontare insostenibile, il consumatore può richiedere un aiuto concreto previsto dalla legge: il “Piano del Consumatore”.

Ci sono diverse famiglie che in questi anni hanno visto il proprio reddito ridursi drasticamente, per esempio perché il marito ha perso il lavoro ed ora è costretto a stare a casa o ad accontentarsi di lavori saltuari poco remunerativi, o perché la moglie è stata messa in cassa integrazione.

In questi casi può venire in aiuto il “Piano del Consumatore”, previsto dalla legge 3/2012 e destinato alle persone fisiche che hanno assunto obbligazioni per motivi estranei ad attività imprenditoriali e professionali.

Si tratta di una procedura snella ed innovativa, con la quale il debitore predispone un piano per ristrutturare i propri debiti, prevedendo scadenze e modalità. I creditori potranno essere pagati solo parzialmente, anche a rate, e le risorse potranno derivare dallo stipendio, dalla vendita di un bene, dal prestito di un amico, o da altre fonti, ma in ogni caso il riferimento sarà quello delle concrete possibilità della famiglia: per essere chiari può essere possibile anche offrire una percentuale molto bassa se questo è il massimo possibile, considerate le esigenze di sostentamento del nucleo familiare.

L'elemento più significativo

è costituito dal fatto che il Piano del Consumatore non deve essere approvato dai creditori: se il Tribunale omologa il piano, questo è vincolante per tutti i creditori, che potranno solo contestarne la convenienza (ma il Tribunale omologherà ugualmente il piano se valuterà che il credito non verrebbe comunque soddisfatto in misura superiore liquidando tutti i beni del consumatore). La mancanza di un “voto” da parte del ceto creditorio distingue il piano del consumatore della diversa procedura, sempre prevista nella legge 3/2012, denominata “accordo di composizione della crisi”, che potrà invece essere utilizzata da coloro che hanno debiti anche per motivi imprenditoriali e professionali: negozianti, artigiani, professionisti, piccoli imprenditori.

Una volta omologato, il piano è vincolante e, purché attuato, nessun creditore potrà, nemmeno in futuro, pretendere più di quanto in esso previsto: l'eventuale differenza è come se venisse cancellata.

Molto rilevante è inoltre il fatto che il Piano del Consumatore blocca le azioni esecutive iniziate dai creditori (pignoramento di un immobile, pignoramento del quinto dello stipendio, pignoramento del conto corrente), o le può sospendere, su dichiarazione del giudice, anche nella fase transitoria fino all'omologa.

Naturalmente vi sono dei limiti. In primo luogo il Piano del Consumatore deve essere attendibile e fattibile, con attesa in tal senso proveniente da un apposito

“organismo” a ciò dedicato: non bastano generiche promesse, occorre dimostrare di essere in grado di adempiere a quanto proposto.

In secondo luogo, la procedura prevede che vengano espressamente valutate le ragioni dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: questo significa che il giudice bloccherà i piani di quei consumatori che hanno colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, anche ricorrendo al credito in modo sproporzionato alle reali capacità patrimoniali.

Infine, non tutti i debiti possono subire una decurtazione: quelli garantiti da ipoteca, pegno, privilegio non possono essere pagati meno del valore del bene posto a garanzia del credito (caso tipico il mutuo ipotecario: si può proporre alla banca una somma inferiore al totale dovuto solo se la casa sulla quale è iscritta ipoteca vale meno del debito residuo).

Pur con questi “paletti” previsti dalla legge, il Piano del Consumatore, finora poco utilizzato, può essere uno strumento validissimo per affrontare situazioni apparentemente insormontabili (e che hanno portato purtroppo anche al suicidio), perché consente alle persone sovra indebitate di regolare, secondo le reali possibilità, il pagamento dei debiti e di riprendere in mano la propria vita.

avv. Alessandra Paci
www.studiolegalepaci.com

IMPRESE

Va a rilento il ricambio generazionale

Qual è la situazione italiana del ricambio generazionale?

Sembra ormai chiaro in base ai dati emersi da recenti indagini e ricerche nell'ambito aziendale che, l'agognato ricambio generazionale tra le PMI italiane, è fallito. Dati di Confindustria dicono che “Il 12% di piccole e medie imprese a gestione familiare è arrivato alla terza generazione, solo il 25% degli imprenditori vede nei figli l'erede ideale”. Il problema era noto da tempo, ma si è saputo fare poco per affrontarlo e vincere questa sfida. Per la verità ci sono anche dei casi d'eccellenza, dove il ricambio generazionale è stato affrontato, pianificato, ottenuto da “capitani d'azienda”, oggi ultra settantenni, che hanno agito con lungimiranza imprenditoriale. Ma purtroppo molti giovani non hanno saputo o voluto percorrere la via dell'impegno e della responsabilità nell'azienda familiare. Passare da una leadership “padronale” del capo vecchio stampo, ad una leadership più condivisa, moderna, fondata sulla delega, è stato per molti imprenditori uno scoglio insormontabile.

Claudio Frasson
formatore e coach
Gruemp

FISCO

Rateizzare possibile fino al 21 novembre

È vero che la rateizzazione dei tributi è possibile fino al 21 novembre?

Secondo quanto già evidenziato dalla società pubblica commissionaria di riscossione dei tributi, Equitalia, i contribuenti sono ancora in tempo per poter essere riammessi alla rateazione prevista per il pagamento della somme iscritte a ruolo. Equitalia ricorda come, in virtù del Decreto Legislativo numero 159 del 2015, sia stata concessa una finestra temporale che scadrà il 21 novembre, rivolta a coloro che sono decaduti dai precedenti piani di rateazioni negli ultimi due anni, tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015. Le rate concesse saranno massimo 72, corrispondenti a sei anni: il nuovo piano concesso decadrà, però, in caso di mancato pagamento di sole due rate, anche se non consecutive. I moduli per la richiesta della riammissione sono disponibili tanto agli sportelli quanto online sul sito di Equitalia. Per le nuove rateizzazioni, invece, la maglia sarà meno stretta, in quanto decadranno dalla rateazione i contribuenti che non pagheranno cinque rate, anche se non consecutive. Gli stessi contribuenti saranno però riammessi pagando le rate che risultano scadute.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FAMIGLIA

Se l'ex coniuge convive stop all'assegno

Quando non è più dovuto l'assegno di mantenimento all'ex coniuge?

Con la sentenza n. 6855/2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che la formazione di una nuova famiglia di fatto, da parte del coniuge divorziato, determina la perdita definitiva dell'assegno divorzile.

La vicenda nasce da un giudizio instaurato da un ex marito che aveva tentato inutilmente di non riconoscere alla propria ex moglie l'assegno di divorzio sulla scorta della considerazione che quest'ultima aveva creato una vera e propria famiglia di fatto con un altro uomo, ma i giudici avevano ritenuto che la convivenza “more uxorio” rilevava solo nel caso in cui avesse potuto incidere “sulla concreta e reale situazione” della donna risolvendosi in una condizione e fonte effettiva di reddito.

La Corte di Cassazione non è stata dello stesso avviso, avendo rilevato nella sentenza in esame, che l'espressione “famiglia di fatto” non consiste solo nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una “famiglia”, portatrice di valori di stretta solidarietà di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente e di educazione e di istruzione dei figli.

Annamaria Ghigna
avvocato